

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA-CONCEDENTE

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman – Giuri bancario" – Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Caratteristiche generali: concessione di crediti di firma a breve, a medio e lungo termine richiesti da imprese, per il rilascio di garanzie bancarie riguardanti obbligazioni da adempiersi in Italia.

Schema: Il contratto di credito di firma rappresenta un affidamento mediante il quale la Banca (garante) rilascia fideiussione o altra garanzia personale – normalmente a prima richiesta – a favore del beneficiario, a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione contratta dal richiedente e/o da un terzo (debitore principale).

Soggetti richiedenti: imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio);

Garanzie: di norma, il credito di firma è assistito da un presidio cauzionale che può essere costituito da garanzie reali (ad. es. pegno, ipoteca) e/o personali (ad es. fideiussione, patronage), prestate a favore della Banca dall'Impresa richiedente o da terzi. Per la disamina delle caratteristiche e dei rischi delle singole garanzie, si rinvia a quanto indicato nel relativo foglio informativo.

Alla Banca garante è, altresì, riconosciuto il diritto, dopo il totale pagamento dell'obbligazione garantita, di surrogarsi nei diritti e privilegi del creditore;

Durata: di norma correlata alla durata dell'obbligazione garantita (obbligazione principale);

Rischi tipici dell'operazione: I rischi a carico del cliente sono quelli relativi all'eventuale escussione della garanzia bancaria di rilasciata, nel qual caso la Banca eserciterà il diritto di regresso sul cliente medesimo, escutendo a sua volta le eventuali garanzie da questi concesse ed esercitando il diritto di surroga.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME DELL'OPERAZIONE

Spese di istruttoria	1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400
Commissione annuale	massimo 3,20 % dell'importo garantito
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
Imposta di bollo (per i rapporti non supportati da conto corrente)	nella misura fissa prevista dalla legge
Revisione periodica (almeno annuale)	1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400
Certificazione per revisori di conti del cliente	€ 120
Attestazione di sussistenza di credito	€ 50
Rimborso spese notarili per estratti o procure	€ 100
Spese di informativa precontrattuale	€ 10,00
Tasso annuo massimo per interessi di mora	Tasso contrattuale maggiorato di 4 punti percentuali per anno, comunque nei limiti della L. 108/96 sopra richiamati.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93), che tutte le spese e le commissioni possono essere variate dalla Banca nel corso dell'operazione, ricorrendo un giustificato motivo, previa comunicazione al cliente con le modalità previste dagli articoli 115 e seguenti del medesimo Testo Unico e relative istruzioni applicative e salvo recesso del cliente alle condizioni e modalità ivi specificate.

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE E CHE CONTENGONO I PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE

L'operazione di credito di firma è regolata, oltre che dallo specifico contratto, anche dalle altre disposizioni contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza, specificamente acceso. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente a documentarsi anche sull'apposito foglio informativo afferente il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza.

Con il rilascio della garanzia, la banca assume l'obbligo di pagare al creditore (terzo garantito o beneficiario) l'importo da questi indicato come dovutogli dal debitore principale, normalmente a prima richiesta, e quindi con rinuncia ad eccezioni ed anche in caso di opposizione del debitore principale.

Il richiedente ha l'obbligo:

- di corrispondere le commissioni di credito di firma alle scadenze convenute;
- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia rilasciata, oltre agli interessi di mora;
- di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia;
- di procurare alla banca la liberazione della garanzia prestata anche prima dell'eventuale scadenza della garanzia stessa, nei casi convenuti o previsti dalla legge.

Inoltre:

- il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca in merito alla fondatezza della pretesa del creditore o su eventuali controversie pendenti sull'esigibilità del credito garantito dalla fideiussione;
- per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore il Foro competente è quello di Roma.

SEZIONE 5 – LEGENDA

Commissione su credito di firma: commissione anticipata per anno o frazione, dovuta dal richiedente alla Banca quale corrispettivo del rilascio della garanzia, calcolata sull'ammontare massimo della garanzia medesima, per il periodo compreso tra la data di prestazione e la data di restituzione dell'atto originale di fideiussione o, in alternativa, la data d'acquisizione di dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore.

Debitore Principale: è il soggetto di cui la Banca garantisce l'adempimento.

Euribor: l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate.

Garante: è la Banca, che rilascia la garanzia personale richiesta.

Garanzia a prima richiesta: la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna, entro un breve termine concordato, anche in caso di opposizione del debitore principale.

Informazione pre-contrattuale: copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare alle somme pagate tardivamente;

Regresso: è il diritto che ha la Banca, quando ha pagato quanto dovuto in base all'escussione della garanzia di firma rilasciata, di agire nei confronti del debitore principale e di eventuali garanti.

Spese istruttoria: spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la concedibilità e/o la revisione di un fido.

Surroga: è il diritto che ha la Banca, quando ha pagato tutto quanto dovuto a seguito dell'escussione della garanzia di firma rilasciata, di rivalersi sui diritti, privilegi e garanzie che il creditore ha nei confronti del debitore principale.

Tasso annuo massimo per interessi di mora: tasso annuo con capitalizzazione trimestrale calcolato sulle somme pagate dalla banca in esecuzione del contratto di fideiussione e non rimborsate dal cliente. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.

Banca Agrileasing S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA
www.agrileasing.it